

**Edizione di martedì 9 Luglio 2019**

## **AGEVOLAZIONI**

**I principali incentivi alle imprese nella Legge di conversione al Decreto crescita**  
di **Debora Reverberi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Prescrizione del credito e deduzione della perdita: le contraddizioni dell'Agenzia**  
di **Fabio Garrini**

## **IVA**

**Trasporto passeggeri con servizi aggiuntivi soggetto a Iva ordinaria**  
di **Marco Peirola**

## **DICHIARAZIONI**

**La tassazione delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia**  
di **Luca Mambrin**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Lo stato d'insolvenza è desumibile da un unico inadempimento**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***I principali incentivi alle imprese nella Legge di conversione al Decreto crescita***

di Debora Reverberi

La **L. 58/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019** (cd. “Decreto crescita”), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019**, è attualmente in vigore e ha introdotto un **insieme organico di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti**.

**Numerose sono state le modifiche** apportate in sede di conversione del Decreto Legge.

Il testo del Decreto crescita coordinato con la **Legge di conversione 58/2019** resta strutturato nei seguenti 4 capi contenenti un **pacchetto di misure urgenti per le imprese italiane**:

1. **misure fiscali per la crescita economica**
2. **misure per il rilancio degli investimenti privati**
3. **tutela del *made in Italy***
4. **ulteriori misure per la crescita.**

**Nell'ambito del capo I “misure fiscali per la crescita economica”** il testo attualmente in vigore contiene, fra le altre, le seguenti importanti misure fiscali:

- **reintroduzione del superammortamento con un nuovo tetto massimo complessivo di euro 2.500.000**, per investimenti effettuati **dal 01.04.2019 al 31.12.2019 o entro il 30.06.2020** alle due condizioni, da verificarsi al 31.12.2019, di accettazione dell'ordine dal fornitore e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- **revisione della mini-Ires**, introdotta dalla **145/2018** (c.d. **Legge di Bilancio 2019**), con **una progressiva riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili d'impresa reinvestiti**, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto (**riduzione del 1,5% nel 2019, 2,5% nel 2020, 3 % nel 2021, 3,5% nel 2022 e 4% a regime dal 2023**);
- **aumento progressivo fino a deduzione integrale dalle imposte sui redditi dell'Imu sugli immobili strumentali** (deduzione del 50% nel 2019, 60% nel 2020 e 2021, 70% nel 2022 e **deducibilità integrale a regime dal 2023**);
- **incentivi, sino al 31.12.2021, per la valorizzazione edilizia** tramite applicazione delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a euro 200 cadauna** sul trasferimento di interi fabbricati, comprese le operazioni esenti Iva ai sensi

dell'[articolo 10 D.P.R. 633/72](#), a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**, purché destinati ad essere demoliti e ricostruiti nei successivi **10 anni**, anche con variazione volumetrica se consentita dalle Leggi urbanistiche, oppure destinati agli **interventi edilizi** previsti dall'[articolo 3, comma 1, lett. b\), c\) e d\)](#), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al **D.P.R. 380/2001**, conformemente alla **normativa antisismica** e col conseguimento della classe energetica NZEB, A o B e con **successiva alienazione degli stessi**, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;

- **esenzione dalla Tasi dal 01.01.2022 per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché permanga la destinazione e non siano locati;
- **estensione degli interventi agevolativi al settore edile (accesso alla sezione speciale del Fondo garanzia per Pmi)** introdotti dall'[articolo 1 D.L. 135/2018](#), convertito, con modificazioni, dalla **12/2019**;
- **potenziamento del "sisma bonus"** con estensione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 oltre che 1;
- **modifiche alla disciplina degli incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico** con introduzione della **facoltà di optare per uno sconto sul corrispettivo** dovuto al fornitore, in luogo all'utilizzo diretto della detrazione; lo sconto sarà rimborsato al fornitore tramite riconoscimento di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali costanti; **in alternativa all'utilizzo in compensazione è ammessa al fornitore la facoltà di cessione del credito ai propri fornitori di beni o servizi, esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi ed esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.**

Nell'ambito del **capo II "misure per il rilancio degli investimenti privati"** si segnalano, tra gli altri, i principali incentivi:

- **semplificazioni operative e potenziamento** alla misura nota come **"Nuova Sabatini"**, tramite estensione del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria a 4.000.000 di euro, introduzione di un'autocertificazione dell'impresa sugli investimenti realizzati, erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori a 100.000 euro e **ampliamento della platea dei soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche agli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'[articolo 106, D.Lgs. 385/1993](#) (Tub), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi**;
- misura di **sostegno alla capitalizzazione che ricalca il collaudato schema della "Nuova Sabatini", in forma rafforzata**, alle Pmi costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un **programma di investimento**, previo impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento (interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e 3,575% per le medie imprese);
- agevolazioni a **sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi**

**nell'ambito dell'economia circolare finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse** tramite due distinte modalità: finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% oppure contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili, senza limite massimo di soggetti co-proponenti previa indicazione del soggetto capofila.

I progetti di R&S agevolabili devono essere **finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti Key Enabling Technologies (c.d. KETs)**, tra le quali le **tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multi-leggero**, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo;

- **credito d'imposta in materia di rifiuti e di imballaggi**, consistente in un credito d'imposta riconosciuto all'impresa venditrice della merce che riutilizza gli imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo; il credito spetta per **un importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente**, all'atto della resa dell'imballaggio stesso da effettuare non oltre un mese dall'acquisto, a valere sul prezzo dei successivi acquisti e in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa esposto in fattura. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'importo **massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
- **nuovo credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso**, consistente in un contributo pari al **25% del costo di acquisto** di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami e *compost* di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino **all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario**, per i soli beni effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L'agevolazione spetta **anche ai soggetti acquirenti dei medesimi beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale**, fino a un importo massimo annuale di **euro 5.000** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **10 milioni di euro per l'anno 2020**, come contributo anticipato dal venditore dei beni tramite sconto sul prezzo di vendita e a lui rimborsato sotto forma di credito d'imposta;

- **agevolazione "digital transformation"** per favorire la **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi secondo il paradigma 4.0**, che riconosce un incentivo in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili sostenute. Oltre al sostegno alla **realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0**, l'incentivo spetta con riferimento alle soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, *software*, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento

della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati; tra i potenziali beneficiari, **in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, rientrano le imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali**, anche al fine di una maggiore accessibilità per i soggetti disabili;

- **agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura, dopo almeno sei mesi dalla chiusura, e l'ampliamento di specifiche attività commerciali, artigianali e di servizi** nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Trattasi di **contributi riconosciuti per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi** in misura rapportata alla **somma dei tributi comunali** dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.

**Nell'ambito del capo III "tutela del *made in Italy*" sono inserite, tra le altre, misure di tutela dei marchi storici italiani e di tutela al fenomeno dell'*italian sounding*, imitazione di un prodotto o di una denominazione o di un marchio tramite evocazione di una presunta origine italiana:**

- **introduzione di una nuova agevolazione ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del *made in Italy***, compresi i prodotti agroalimentari, **in misura pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di *italian sounding* e per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione** finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti, entro un **importo massimo annuale di per beneficiario di euro 30.000**;
- **introduzione del voucher 3l "Investire in innovazione" a favore delle *start up* innovative**, di cui al L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, **a sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021; il voucher finanzia le spese di brevettazione di un'invenzione** (consulenza per ricerca sulla brevettabilità e ricerche di anteriorità, stesura domanda di brevetto, deposito presso l'ufficio italiano marchi e brevetti, estensione all'estero della domanda nazionale).

**Infine all'interno del capo IV "ulteriori misure per la crescita", destinato ad incentivi volti a sostenere la crescita dell'economia, rientra il:**

- **credito d'imposta riconosciuto per il 2019 per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali con la finalità di incentivarne la partecipazione e migliorarne il livello e la qualità di internazionalizzazione**. Trattasi di un credito d'imposta del **30%** riconosciuto nell'attuale periodo d'imposta ed entro l'importo massimo di 60.000 euro sulle spese **per manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero** di affitto degli spazi espositivi, allestimento degli spazi espositivi, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alla fiera.

**Gli aspetti operativi** di gran parte dei nuovi incentivi introdotti sono **demandati a successivi**

**Decreti del Ministero competente** (Mise, Mef o entrambi).



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Prescrizione del credito e deduzione della perdita: le contraddizioni dell'Agenzia***

di **Fabio Garrini**

In caso di **inattività nella riscossione del credito**, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice **non sarebbe deducibile**, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile ad una sorta di **liberalità** in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia espressa nella [risposta all'istanza di interpello n. 197 del 18.06.2019](#).

Quella espressa dall'Amministrazione Finanziaria in tale documento è una posizione non condivisibile, che di fatto **rende non operativa la presunzione contenuta nell'articolo 101, comma 5, Tuir** relativamente ai crediti non più incassabili a causa dello **spirare dei termini previsti per la prescrizione**.

#### **La perdita su crediti e le presunzioni**

La rilevazione in bilancio di una **svalutazione** o di una **perdita su crediti** è **elemento valutativo di pertinenza dell'organo amministrativo** che, in sede di redazione del bilancio, deve considerare la **probabilità di incasso delle somme**, secondo le indicazioni del principio contabile Oic 15.

Ai **fini fiscali**, per ridurre i **margini di discrezionalità**, sono poste due norme:

- l'articolo [106 Tuir](#) che vincola la deducibilità della **svalutazione** entro un determinato importo parametrato all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio;
- l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) che limita il diritto alla deduzione delle **perdite** alla verifica degli **"elementi certi e precisi"**.

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi **si presumono esistenti**:

- una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a **procedure concorsuali**, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'[articolo 182-bis](#) o piani attestati ex [articolo 67, comma 3, L.F.](#);
- una seconda è prevista per i **crediti di "modesto" importo**, per i quali, una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento, si presumono esistenti gli



**elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita.** A tal fine, l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) considera di modesta entità i **crediti di importo non superiore a euro 2.500** (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);

- una terza ipotesi riguarda i **crediti prescritti**. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.”*

Al riguardo va ricordato che:

- la **prescrizione** è un istituto previsto dall'[articolo 2934 cod. civ.](#) secondo il quale *“ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”*;
- il successivo [articolo 2943 cod. civ.](#) afferma che *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la **recente** [risposta ad interpello n. 197/2019](#).

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia a **respingere il diritto alla deduzione** dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che **il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore**.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella [circolare 26/E/2013](#), il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'[articolo 101, comm 5, Tuir](#) ad opera del **D.L. 82/2012**.

Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *“(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva [circolare 10/E/2014](#).

Nella risposta ad interpello 197 in commento, l'Agenzia **conferma** la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe ad una volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia a tale posizione risiede nel fatto che *“la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”*



*direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.”*

Non si può non notare come sia quantomeno **contradittorio** richiedere che il contribuente ponga in essere comportamenti interruttivi della prescrizione, quando si sta valutando la deduzione di un credito prescritto; **se per attivare tale forma di deduzione non è sufficiente sollecitare il debitore, ma occorre promuovere atti interruttivi della prescrizione, è di tutta evidenza che non può mai configurarsi una prescrizione provvista di effetti fiscali.**

A ben vedere, se una **totale inattività** del creditore che conduce alla prescrizione del credito può essere letta come **atto di liberalità**, allo stesso modo non può dirsi quando la prescrizione avvenga a seguito di una **documentata attività di sollecito**, anche se poi non risulti attivata una attività giudiziaria per la riscossione.

La posizione assunta dall'Agenzia in relazione a tale presunzione nella deduzione delle perdite su crediti pare quindi **eccessivamente restrittiva e deve essere oggetto di ripensamento.**

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE  
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Trasporto passeggeri con servizi aggiuntivi soggetto a Iva ordinaria***

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'interpello n. 225 del 5 luglio 2019](#), nel fornire chiarimenti in merito al regime Iva del trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione, ha **escluso** l'applicazione dell'**aliquota ridotta del 5%** per i servizi destinati a soddisfare **esigenze turistico-ricreative diverse** da quelle della mera mobilità dei passeggeri.

Il caso considerato è quello di una società che svolge l'**attività di trasporto urbano** di passeggeri mediante "**motonavi da traffico**" di proprietà, abilitate ad eseguire servizi di trasporto marittimo.

In occasione della stagione estiva, la società intende **arricchire e ampliare la gamma dei servizi offerti**, non limitandosi al mero trasferimento dei passeggeri nel territorio del Comune o tra Comuni non distanti tra loro di oltre 50 chilometri, come previsto dalla nozione civilistica di contratto di trasporto.

Verrebbe, infatti, resa una **più articolata prestazione, inclusiva di altri servizi**, quali l'**animazione a bordo** piuttosto che la **somministrazione di alimenti e bevande**.

Nell'esame la questione se tale prestazione, fornita a fronte di un **prezzo onnicomprensivo**, rientri nel trattamento di esenzione di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ha, innanzi tutto, rammentato che, con riguardo alle **prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone** effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, l'[articolo 1, commi 33-35, L. 232/2016](#) (Legge di Bilancio 2017) ne ha **modificato**, a decorrere dall'1 gennaio 2017, la **disciplina ai fini dell'Iva**.

Il novellato [articolo 10, comma 1, n. 14\), D.P.R. 633/1972](#) prevede l'**esenzione** per le sole "*prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza*", intendendosi per tali quelli adibiti al **servizio taxi**, quali gondole o motoscafi.

Sono, invece, **soggette a Iva, con aliquota ridotta del 5%**, di cui al **n. 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis**, allegata allo stesso D.P.R. 633/1972, le **prestazioni di trasporto urbano di persone** effettuate mediante **mezzi di trasporto** abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.

È, infine, prevista l'**imponibilità, con aliquota ridotta del 10%**, ex [n. 127-novies\)](#) della [Tabella A](#),

**allegata al D.P.R. n. 633/1972**, per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con **mezzi diversi dai veicoli da piazza** e da quelli abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate.

La società considera **accessori** i servizi che intende offrire, come le **attività di intrattenimento con musica e pasti, di somministrazione di alimenti e bevande, di guida turistica e simili**, rispetto all'operazione principale di trasporto e, dunque, **ininfluenti** ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 5%.

Di contro, l'Agenzia ha escluso la tesi dell'**accessorietà**, che richiede – secondo il costante orientamento della prassi amministrativa e della giurisprudenza, anche unionale – l'esistenza di un **nesso di dipendenza** della prestazione secondaria rispetto a quella principale, laddove la prima deve avere il fine di **permettere l'effettuazione o la migliore fruizione** della seconda.

L'aliquota agevolata del 5% non è applicabile, in quanto i servizi che la società intende offrire ai passeggeri **non hanno la finalità di integrare, completare e rendere possibile l'operazione principale** del trasporto. Ne deriva un servizio complesso destinato a soddisfare **esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità** dei passeggeri, con la conseguenza che le prestazioni rese si qualificano, nel loro insieme, come "generiche", da assoggettare come tali a Iva con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%).

Nello stesso si era già espressa l'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 117/E/2003](#), escludendo che la prestazione esaminata costituisse un **mero servizio di trasporto**, configurando piuttosto una **fattispecie complessa ed articolata**, nella quale il **trasferimento del cliente** nei luoghi previsti nel programma è solo strumentale all'offerta di servizi con finalità turistico-ricreativa.

La società, infatti, non si obbligava semplicemente a **trasferire**, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo ad un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma a fornire un **diverso e più articolato servizio**, comprensivo di animazione a bordo, pasti e attività di guida turistica.

Anche la giurisprudenza della **Corte di Cassazione** conferma tale conclusione, evidenziando che, in un caso analogo a quello in esame, *"l'attività di trasporto non rappresentava l'unica attività (e neppure la più importante) svolta dalla società, la quale offriva ai passeggeri un articolato pacchetto turistico (accompagnatrice turistica, ristorazione, biglietto di ingresso a musei, animazione di bordo ed altro) sicché tali prestazioni, anziché costituire il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (ossia del mero trasporto da un luogo ad un altro), rappresentavano invece prestazioni niente affatto accessorie e da considerare a se stanti per il fine profondamente lucrativo per il quale, anche attraverso pubblicità digitale, venivano offerte, con la conseguenza che costituisce operazione esente, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 esclusivamente una prestazione accessoria ad una prestazione principale di trasporto, se ed in quanto quest'ultima beneficia dell'esenzione, in*

*maniera che soltanto una operazione accessoria, ad operazioni non imponibili, può considerarsi anch'essa non imponibile mentre, al contrario, laddove la prestazione offerta non sia accessoria, rispetto a quella collaterale esente, ma costituisce un'operazione economica a se stante ed irrilevante, nel caso di specie, per le prestazioni di trasporto urbano delle persone, l'attività economica esercitata, debordando dall'interesse pubblico, **non può fruire del regime di esenzione** stabilito per la prestazione di mero trasporto delle persone da un luogo ad un altro, **dovendo essere assoggettata all'imposizione fiscale**" ([Corte di Cassazione, sentenza n. 46715 del 15.10.2018](#)).*



Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***La tassazione delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia***

di Luca Mambrin

Come noto il **reddito** che deriva **dall'attività svolta dall'agente** costituisce **reddito di impresa ex [articolo 55 Tuir](#)**, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di **impresa commerciale** di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#), ed è sottoposto a **ritenuta a titolo di acconto del 23%** ai sensi dell'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), sia che l'agente agisca in forma individuale sia che agisca in forma societaria.

Le **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite delle persone fisiche**, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell'[articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir](#) **non concorrono invece alla formazione del reddito d'impresa**, mentre, per espressa previsione dell'[articolo 53, comma 2, lett. e, Tuir](#), sono considerate a tutti gli effetti **redditi di lavoro autonomo**; pertanto la ritenuta che deve essere applicata non sarà quella prevista dall'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#) ma quella prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#), ovvero pari al **20%**.

Inoltre ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. d, Tuir](#) tali **redditi sono soggetti a tassazione separata**, salvo la **facoltà** per l'agente di **optare per la tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di **attività di agenzia svolta da una società di persone**: l'indennità percepita dalla società **non costituisce infatti reddito di impresa** ai sensi dell'[articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir](#), ma **reddito da assoggettare a tassazione (separata) in capo al socio nell'anno di percezione**, fatta salva la possibilità per lo stesso di **optare per la tassazione ordinaria**; anche in questo caso sulle indennità deve essere applicata una **ritenuta d'acconto del 20%** ai sensi dell'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#).

Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come **società di capitali** sono **componenti positive di reddito d'impresa** da rilevare secondo il principio di **competenza economica**, e pertanto:

- sono assoggettate ad **Ires**;
- **non deve essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%**;
- non possono essere assoggettate a **tassazione separata**.

Le indennità previste dalla normativa vigente e dagli **Accordi economici di categoria** (A.E.C.) in caso di cessazione del rapporto di agenzia generalmente sono costituite da:

- **indennità di risoluzione del rapporto, a carico delle ditte mandanti**, che va **accantonata annualmente** presso l'Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto);
- **indennità suppletiva di clientela** prevista nel caso in cui il **vincolo contrattuale si sciogla su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente**, ovvero in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco,
- **indennità meritocratica** aggiuntiva rispetto alle precedenti, riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all'[articolo 1751 cod. civ.](#), e cioè **l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti**, dai quali il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi.

Da un punto di vista **Iva** tali indennità, avendo natura risarcitoria, sono **escluse dal campo di applicazione** dell'imposta, mentre a **fini previdenziali non devono essere assoggettate al contributo Enasarco**.

Inoltre per l'agente persona fisica tali indennità:

- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** e vanno assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. d, Tuir](#);
- **al momento della liquidazione** va operata una **ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%**.

Inoltre **l'agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria** e dovrà essere compilato **il quadro RM del modello Redditi PF**.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo		Anno		Reddito nell'anno		Reddito totale		Ritenute nell'anno		Ritenute totali		Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RM1				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
RM2				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		

In particolare andrà indicato:

- nella **colonna 1** la **lettera "A"** corrispondente al tipologia di reddito percepito (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
- nella **colonna 2** **l'anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito** ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2018;
- nella **colonna 3** **l'ammontare dell'indennità**, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4** **la somma degli importi percepiti nel 2018 e in anni precedenti** relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5** **l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2018** (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6** **la somma delle ritenute di colonna 5** e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel caso in cui il contribuente intenda **optare per la tassazione ordinaria** si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il **rigo RM15**, mentre nel caso di tassazione separata **non andrà compilato il rigo RM14** in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata ***“per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”***: dato che **la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata** dal soggetto che ha liquidato l'indennità, **non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%**.



Master di specializzazione

**LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Lo stato d'insolvenza è desumibile da un unico inadempimento***

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'[ordinanza n. 15572](#) depositata in data **10 giugno 2019**, la Suprema Corte ha affrontato il tema della dichiarazione dello **stato di insolvenza**, quale noto presupposto per la **pronuncia di fallimento**, e si è interrogata in ordine alla possibilità che essa possa essere emessa anche in caso di **inadempimento** di un'unica **obbligazione da parte del debitore**.

Nello specifico, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il **fallimento di una società** su ricorso di un istituto di credito.

La società fallita aveva, quindi, impugnato la relativa sentenza innanzi alla **Corte d'appello di Salerno** che aveva però **rigettato il reclamo** proposto, osservando – tra le altre circostanze – come lo **stato d'insolvenza** della società fosse desumibile sia dal **mancato pagamento** (in misura comunque ridotta rispetto a quella originariamente dovuta) del debito vantato dall'istituto di credito, sia dalla condotta della ricorrente che aveva **dismesso il suo patrimonio** rendendo vane le azioni esecutive dei creditori.

La società debitrice aveva quindi proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione e la falsa applicazione degli [articoli 5 e 7 L.F.](#) nonché degli **articoli 2727 e 2729 cod. civ.**, in ordine **all'insussistenza dello stato d'insolvenza**.

Al riguardo, la ricorrente aveva contestato la circostanza per cui **l'inadempimento di una sola obbligazione** nei confronti della banca non potesse costituire **elemento univoco di giudizio per valutare l'insolvenza**.

Investita della questione, la **Suprema Corte** ha ritenuto il ricorso **infondato**.

In particolare, a mente del disposto normativo di cui all'[articolo 5 L.F.](#) secondo cui “*lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”, conformemente con i giudici del reclamo, la Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, **la sussistenza dello stato d'insolvenza emergesse sia dal mancato pagamento** del credito fatto valere dall'istituto di credito, **sia dalla dismissione del patrimonio della stessa debitrice**, con conseguente rilevante **eccedenza del passivo sull'attivo**.

Ciò è stato affermato in conformità ad un consolidato orientamento della Corte – cui il Supremo Collegio ha voluto dare continuità – secondo cui lo **stato d'insolvenza** dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la **dichiarazione di fallimento**, “*si realizza*

*in presenza di una **situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria**, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del **venir meno delle condizioni di liquidità e di credito** necessarie alla relativa attività” (cfr. [Cassazione Civ., n. 29913/2018](#) e n. 26217/2005).*

Secondo i giudici di legittimità, **l'inadempimento anche di una sola obbligazione può quindi rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento** nel momento in cui il medesimo permetta di rivelare come **non sia più possibile per l'impresa continuare a operare proficuamente sul mercato**, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (cit. [Cassazione Civ., n. 29913/2018](#)).

In ogni caso, anche se il dato di un assai **marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale** accertati non fornisce, di per sé, la **prova dell'insolvenza** – potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un **favorevole andamento futuro degli affari**, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa – “*nondimeno (esso) **deve essere attentamente valutato**, non potendosi per converso radicalmente prescindere, perché **l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce**, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma dell'articolo 5 L.F., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni”* (cit. [Cassazione Civ. n. 26217/2005](#)).

Alla luce di tali assunti, ritenendo quindi come anche **l'omesso adempimento** (seppur) **di un'unica obbligazione potesse dar luogo allo stato d'insolvenza** di cui all'[articolo 5 L.F.](#) e, quindi, fondare la dichiarazione di fallimento, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

## L'OBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **Per la cruna di un ago**

Peter Brown


Einaudi

Prezzo – 30,00

Pagine – 912

---

Gesù insegnò ai suoi seguaci che è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio. Eppure, con la caduta di Roma, la chiesa divenne sempre più ricca e potente. Con questo libro Peter Brown affronta senza ambiguità uno dei grandi paradossi della storia dell'Occidente. Utilizzando magistralmente fonti alte e archivi «bassi» – elaborazioni dottrinali di matrice teologica, disposizioni del diritto canonico e materiali spuri tratti dalla vita quotidiana di comunità e personaggi minori – il grande storico scrive la prima vera e propria storia economica del cristianesimo e della chiesa delle origini. Al centro del libro la condizione paradossale per cui, se anche la rinuncia, il dono e la povertà si trovano al cuore dei Vangeli, la chiesa, che su quei testi si è edificata, è diventata, nel corso dei secoli, una delle più formidabili potenze economico-finanziarie della storia. Lungi dal gridare allo scandalo, Brown cerca di spiegare come mai un'istituzione nata sul presupposto secondo cui la vera vita si colloca nel mondo altro della promessa, e che questo mondo, con i suoi beni, lusinghe e tentazioni, è da rigettare, proprio a questo mondo si è adattata con tutte le sue forze.



### **I becchini**

Rüdiger Barth, Hauke Friederichs


Bompiani

Prezzo – 24,00

Pagine – 536

---

Novembre 1932. La Repubblica di Weimar sta vacillando. L'economia è in rovina, il clima politico si fa sempre più violento e gli scontri tra comunisti e nazionalsocialisti infuriano per le strade. Nel parlamento e nella cancelleria faccendieri, avventurieri, estremisti e demagoghi sono impegnati in una spietata lotta per il potere, fatta di imposture, menzogne, battaglie e inganni. Di lì a poche settimane cinque uomini decideranno le sorti della Germania. Insieme ai nazionalsocialisti Adolf Hitler e Joseph Goebbels, i cancellieri Franz von Papen e Kurt von Schleicher tessono una rete di intrighi intorno all'anziano presidente Paul von Hindenburg in una drammatica scalata al potere. Rüdiger Barth e Hauke Friederichs hanno attinto a diari, lettere, documenti inediti e appunti personali di un gran numero di attori e osservatori, e ne hanno ricavato un resoconto travolgente delle ultime dieci settimane della Repubblica di Weimar e di come Hitler e i suoi nemici hanno seppellito la prima democrazia tedesca.



### **La sposa di sangue**

Carmen Mola

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 366

---

Susana Macaya, una ragazza gitana per parte di padre, scompare dopo la sua festa di addio al nubilato. Il suo cadavere viene ritrovato due giorni dopo nei sobborghi di Madrid. Potrebbe trattarsi di un omicidio come tanti, se non fosse che la vittima è stata torturata seguendo un rituale insolito e atroce. A rendere il tutto ancora più enigmatico è che si tratta dello stesso rituale seguito nell'omicidio di sua sorella Lara sette anni prima, sempre alla vigilia delle nozze. A ingarbugliare ulteriormente la vicenda contribuisce il fatto che l'assassino di Lara è in carcere da allora. Qualcuno ha voluto imitarlo? Oppure la persona arrestata è innocente e il vero assassino è ancora in circolazione? Il "caso della sposa gitana" viene affidato all'ispettrice Elena Blanco che, oltre a essere esperta in crimini intricati e particolarmente efferati, è a capo della misteriosa Brigada de Análisis de Casos. Elena è una donna solitaria, amante della grappa, appassionata di Mina e di automobili, con una predilezione per le relazioni sessuali stravaganti. Una donna vulnerabile, che di professione cerca soluzioni a enigmi atroci ma che – a sua volta – nasconde un segreto altrettanto terribile.



**L'ABC del leggere**

Ezra Pound

Garzanti


Prezzo – 12 ,00

Pagine – 228

---

«Vorrei offrire un manuale leggibile a chi non frequenta più le scuole, a chi non è mai stato a scuola, o a quanti ai tempi della loro istruzione hanno dovuto soffrire quello che hanno sofferto molti della mia generazione. Per i professori e gli insegnanti: vorrei salvare anche loro dalla noia superflua in aula.» Apparso nel 1934, questo libro riassume nel modo più completo i

principi letterari maturati da Pound in quasi trent'anni di attività letteraria. Si presenta come un testo abbastanza impersonale da poter essere usato come manuale; in questo senso vanno interpretati il proposito di rifuggire dalla polemica diretta e la dovizia di documenti poetici scelti e commentati. Tuttavia in questa introduzione alla letteratura, dai fini apparentemente scolastici, l'autore non ha potuto, o non ha voluto, astenersi da quella battaglia per una letteratura che, con le sue intimidazioni e i suoi gesti, offre i connotati ormai quasi leggendari della sua figura di protagonista letterario. La critica letteraria di Pound, un unicum nella cultura contemporanea, si mostra qui «incredibilmente vivace, intelligente e sopraffina».



### **In difesa del cibo**

Michael Pollan

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 252

---

«Michael Pollan è un genere particolare di scrittore. Nei suoi libri non si trovano ricette per il boeuf bourguignon o il perfetto soufflé. Si preoccupa del vasto background delle odierne abitudini alimentari, e dell'enorme business da molti miliardi di dollari che è diventata l'agricoltura – agribusiness, come oggi viene chiamato ... Pollan è acutamente consapevole della spaccatura che nel nostro tempo si è aperta fra i cicli naturali del mondo animale e vegetale e la cultura dell'avidità e dell'eccesso a cui abbiamo permesso di dominare la nostra vita, almeno nel mondo industrializzato. Si preoccupa in particolare della misura in cui noi, in quello che viene comunemente chiamato l'Occidente, abbiamo permesso a noi stessi di diventare "ortoressici", cioè "persone con una malsana ossessione per il mangiare salutare". Fa notare che questa ossessione, provocata da un lato dalle forze di mercato e dall'altro dai nutrizionisti, ha avuto come risultato un aumento dei fattori che contribuiscono a una cattiva salute».

